



Bruxelles, 5.2.2014
COM(2014) 50 final

2014/0025 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

RELAZIONE

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza concernente il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa ("Sud Africa").

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel contesto dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta condotta in conformità alle prescrizioni sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo imposto con regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese originari del Sud Africa (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

In conformità alle disposizioni del regolamento di base le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non contempla una valutazione d'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere oggetto di valutazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

In data 12 marzo 2013 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese ("EMD") originari del Sud Africa.

In seguito all'imposizione delle misure le importazioni di EMD dal Sud Africa erano quasi del tutto cessate. L'inchiesta ha tuttavia individuato la presenza di un rischio di reiterazione delle pratiche di dumping qualora le misure dovessero venir meno.

L'industria dell'Unione risulta ancora versare in una situazione fragile e vulnerabile ed il rischio di reiterazione del pregiudizio è stato ritenuto molto elevato. L'inchiesta ha inoltre stabilito che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse dell'Unione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento intesa a prorogare le misure attualmente in vigore a carico delle importazioni di EMD originari del Sud Africa e che si proceda a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni relative a come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica del Sud Africa in seguito ad un riesame in previsione della scadenza in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) In seguito ad un'inchiesta antidumping ("l'inchiesta iniziale") il Consiglio ha imposto con regolamento (CE) n. 221/2008² un dazio antidumping definitivo del 17,1% sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici, (ossia biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a trattamento termico successivo, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00, originari della Repubblica del Sud Africa ("Sud Africa") ("le misure antidumping in vigore").

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza³ delle misure antidumping in vigore, in data 11 dicembre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalle società Cegasa Internacional SA e Tosoh Hellas A.I.C. ("i richiedenti"), gli unici due produttori di EMD nell'Unione.

(3) La domanda era motivata dal fatto che probabilmente la scadenza delle misure antidumping comporterebbe un rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole per l'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1.

³ GU C 180 del 21.6.2012, pag. 15.

- (4) Avendo sentito il comitato consultivo e stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 12 marzo 2013, mediante avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁴, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("avviso di apertura").
4. Inchiesta
- 4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato
- (5) L'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("il periodo considerato").
- 4.2. Parti interessate dall'inchiesta
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, il produttore esportatore del Sud Africa, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.
- (7) Alle parti interessate è stata concessa la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (8) In considerazione del numero limitato di parti interessate che si sono manifestate non risultava necessario ricorrere al campionamento delle parti interessate.
- (9) Al questionario hanno risposto il produttore esportatore del Sud Africa, i due produttori dell'Unione e due utilizzatori appartenenti allo stesso gruppo di consociate.
- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare sia il rischio di reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, sia l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- (a) *Produttori dell'Unione:*
- Cegasa Internacional SA ("Cegasa")
 - Tosoh Hellas A.I.C ("THA")
- (b) *Produttore esportatore del Sud Africa:*
- Delta E.M.D. (Pty) Ltd
- (c) *Utilizzatori*
- Panasonic Energy Belgium NV
- (11) Il 29 ottobre 2013 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende proporre il mantenimento delle misure antidumping in vigore. Le parti hanno di nuovo avuto la possibilità di

⁴ GU C 72 del 12.3.2013, pag. 8.

formulare osservazioni. È stata inoltre concessa un'audizione in presenza del consigliere-auditore alle parti che ne avevano fatto richiesta. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ha formulato la risposta sotto riportata.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (12) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 221/2008, vale a dire biossidi di manganese elettrolitici (ossia biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico ("il prodotto oggetto del riesame" o "EMD"), originari della Repubblica del Sud Africa, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00. Si distinguono due tipi principali di EMD: quelli di tipo carbonio-zinco e quelli di tipo alcalino.
- (13) L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nel caso dell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto del riesame importato nel mercato dell'Unione e i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore sul mercato interno nonché quelli fabbricati e venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione ("prodotto simile") presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi impieghi. Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari
- (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato la possibilità che la scadenza delle misure in vigore comporti un rischio di reiterazione del dumping.
2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
- (15) In seguito all'imposizione delle misure le importazioni nell'Unione dal Sud Africa sono diminuite fino quasi a cessare del tutto: nel 2010, nel 2011 e durante il PIR il quantitativo esportato è stato molto modesto. La Commissione ha inviato un questionario all'unico produttore esportatore noto, la Delta EMD (Pty) Ltd ("Delta"), per verificare se avesse realizzato vendite all'esportazione nell'Unione a prezzi di dumping durante il PIR. La risposta al questionario pervenuta alla Commissione era corredata di dati relativi alle vendite realizzate sul mercato interno, alle esportazioni nell'Unione e verso altri paesi. Le risposte fornite sono state successivamente verificate come indicato sotto.
- 2.1. Valore normale
- (16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base sono state esaminate le vendite sul mercato interno realizzate dalla Delta al fine di determinare se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile ceduto ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni nell'Unione, ossia se il volume di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5% delle esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame in termini di volume.
- (17) Le vendite sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame sono risultate rappresentative, mentre non risulta che siano state realizzate vendite nel corso di normali operazioni commerciali in quanto le vendite della Delta sul mercato interno non sono risultate remunerative. Il valore normale è stato quindi calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (18) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base il valore normale è stato calcolato in base all'effettivo costo di produzione degli EMD, maggiorato di un congruo importo relativo ai profitti e alle spese generali, amministrative e di vendita.
- (19) Le spese generali, amministrative e di vendita sono state calcolate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) per i seguenti motivi: la Delta non aveva realizzato vendite nel corso di normali operazioni commerciali; le lettere a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 6 non sono applicabili data l'assenza di altri esportatori o produttori oggetto dell'inchiesta; e la Delta non vende infine altri tipi di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Il calcolo in base alle spese generali, amministrative e di vendita utilizzate nell'inchiesta iniziale è stato ritenuto un metodo adeguato in quanto ha fornito una percentuale quasi identica a quella delle effettive spese generali, amministrative e di vendita.
- (20) In seguito alla comunicazione delle conclusioni la società Delta ha richiesto alla Commissione di calcolare il valore normale tenendo conto delle spese generali, amministrative e di vendita, calcolate secondo le modalità di cui sopra, in termini di percentuale di costo di produzione anziché di percentuale di fatturato. Poiché non tutte le vendite sul mercato interno sono risultate remunerative, far riferimento al fatturato darebbe luogo a un costo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita inflazionato. La Commissione ha accolto l'argomentazione della Delta e in sede di calcolo del valore normale ha proceduto alla maggiorazione tenendo conto delle spese generali, amministrative e di vendita espresse in termini di percentuale del costo di fabbricazione per kg calcolato nell'ambito della presente inchiesta di riesame.
- (21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) l'importo del profitto è stato calcolato secondo la metodologia impiegata nell'ambito dell'inchiesta iniziale, vale a dire in base ai tassi di interesse applicati ai prestiti commerciali a lungo termine in Sud Africa durante il PIR. La Delta non vende altri prodotti sul mercato interno e non è nota la presenza in Sud Africa di altri produttori di EMD o di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale che possano fornire dati relativi ai profitti.
- (22) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha chiesto alla Commissione di calcolare il valore normale in base ai prezzi all'esportazione negli Stati Uniti d'America in quanto essi realizzano vendite sul mercato interno.
- (23) Tale richiesta è stata respinta in quanto il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire applicando lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale e quindi in conformità all'articolo 11, paragrafo 9 del medesimo regolamento.

2.2. Prezzo all'esportazione

- (24) Il modesto quantitativo di EMD esportato nell'unione durante il PIR era stato venduto direttamente ad un importatore indipendente dell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base si è considerato come prezzo all'esportazione di riferimento il prezzo effettivamente corrisposto dall'importatore alla Delta.

2.3. Confronto

- (25) Si è proceduto al confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale calcolato tenendo conto degli adeguamenti dichiarati e verificati di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, vale a dire le spese di trasporto, l'assicurazione, i costi del credito e i costi di movimentazione incorsi nell'ambito delle esportazioni. Il valore normale è stato quindi calcolato a livello franco fabbrica escludendo le spese di

trasporto e i costi del credito. Le spese di imballaggio e di assistenza tecnica non sono state soppresse in quanto già contabilizzate nei costi di produzione e quindi incluse sia nel prezzo all'esportazione, sia nel valore normale calcolato.

2.4. Margine di dumping

(26) Le vendite di EMD all'Unione effettuate dalla Delta non sono risultate oggetto di dumping. Trattandosi tuttavia di un quantitativo molto modesto non è stato possibile far valere in pieno detta conclusione nel valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3. Prove relative al rischio di reiterazione del dumping

(27) Data l'impossibilità di trarre conclusioni sulla base delle vendite effettuate nell'Unione durante il PIR, la Commissione ha valutato l'eventuale sussistenza di elementi di prova che illustrassero il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione dal Sud Africa verso altri paesi, la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata del Sud Africa nonché la capacità di attrazione del mercato dell'Unione e di altri mercati terzi.

3.1. Importazioni dal Sud Africa verso altri paesi

(28) La Delta produce EMD sia di tipo alcalino che di tipo carbonio-zinco e data l'esistenza di un mercato nell'UE per gli EMD di tipo alcalino e (in misura minore) di tipo carbonio-zinco la Commissione ha esaminato il prezzo all'esportazione di entrambi praticato nei confronti dei paesi terzi durante il PIR. Tali vendite sono state confrontate con il valore normale calcolato secondo le modalità di cui sopra, tenendo conto delle differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi.

(29) Le vendite di EMD di tipo alcalino negli Stati Uniti, il principale mercato di esportazione della Delta, rappresentano circa due terzi del totale delle esportazioni realizzate durante il PIR e non sono risultate oggetto di dumping. Le vendite (in quantità inferiori) di EMD di tipo alcalino in altri paesi (ad esempio la Thailandia, la Corea, la Cina e il Brasile) sono invece risultate oggetto di esportazione a prezzi di dumping, con margini di dumping compresi tra il 2% e il 21%. Per quanto riguarda invece le vendite all'esportazione di EMD di tipo carbonio-zinco in altri paesi, effettuate a prezzi bassi e in quantitativi modesti, i margini di dumping sono risultati più elevati, con valori compresi tra il 13% e il 66%.

(30) In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha dichiarato necessario che la Commissione non tenga conto delle vendite all'esportazione realizzate negli Stati Uniti durante il PIR in quanto i prezzi praticati su detto mercato non sono adeguatamente rappresentativi del livello del prezzo delle vendite sul mercato dell'UE in caso di scadenza delle misure.

(31) In seguito alla comunicazione delle conclusioni la Delta ha d'altro canto chiesto alla Commissione di prestare particolare attenzione alle vendite realizzate negli Stati Uniti, i quali rappresentano la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di EMD di tipo alcalino e costituiscono il mercato più comparabile a quello dell'UE.

(32) La Commissione ha analizzato tutte le vendite all'esportazione in altri paesi, calcolato il prezzo all'esportazione medio ponderato delle esportazioni della Delta verso tutti i paesi extra-UE ed esaminato minuziosamente i prezzi all'esportazione praticati nei confronti dei singoli paesi terzi. Per quanto concerne il rischio di reiterazione del dumping, tutte le vendite all'esportazione in tutti i paesi sono risultate pertinenti, in

particolare, alla luce delle notevoli differenze di prezzo riscontrate su vari mercati di esportazione.

- (33) Le peculiarità del mercato statunitense consentono alla Delta di praticare prezzi considerevolmente più elevati rispetto ad altri mercati. Negli Stati Uniti la domanda supera notevolmente l'offerta interna. Esistono inoltre elevate barriere all'ingresso per un gran numero di potenziali concorrenti, in quanto vigono elevati dazi antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina e dall'Australia.
- (34) In tali circostanze non vi è motivo per cui la Commissione debba basare le sue conclusioni unicamente sul prezzo medio all'esportazione o limitare l'esame delle vendite all'esportazione in un solo paese anziché analizzare tutte le vendite all'esportazione in tutti i paesi.
- (35) La politica dei prezzi praticata dalla Delta nei confronti dei mercati esteri diversi da quello dell'UE indica che sebbene le esportazioni nel mercato più importante (gli Stati Uniti) non sono state realizzate a prezzi di dumping, ciò è accaduto per le vendite ad altri paesi. Ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure si rende pertanto necessario il ricorso ad altri indicatori, precisati oltre.

3.2. Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata del Sud Africa

- (36) In caso di scadenza delle misure la società Delta dispone, per quanto riguarda gli EMD, di capacità produttiva inutilizzata in grado di consentire in certa misura una ripresa delle esportazioni nell'Unione. La Delta ha stimato di possedere una capacità produttiva inutilizzata compresa tra le 4 000 e le 6 000 tm/anno, valore confermato dalla Commissione. Tale calcolo tiene conto dell'attuale penuria di energia elettrica in Sud Africa e dei volumi di rifiuti. Data una certa difficoltà a mantenere adeguati livelli di qualità utilizzando un impianto a regolazione manuale, la Commissione ha stimato mediante calcolo previsionale che la capacità inutilizzata sia così suddivisa tra i due tipi di EMD: dalle 2 000 alle 3 000 tm/anno per il tipo alcalino ed il resto per il tipo carbonio-zinco. Entrambi i tipi sarebbero tuttavia adeguati per il mercato dell'UE. Sebbene una parte del quantitativo di EMD di tipo carbonio-zinco potrebbe essere assorbita dai mercati di altri paesi terzi, non vi sono elementi per ritenere che questi o il mercato interno possano assorbire la considerevole capacità produttiva inutilizzata di EMD di tipo alcalino.
- (37) Nel corso della verifica la Delta ha dichiarato di essere da tempo un "fornitore complementare" per i propri clienti sul mercato statunitense in quanto colma la lacuna dovuta all'insufficienza produttiva dei produttori interni. Le vendite all'esportazione realizzate dalla Delta negli Stati Uniti sono rimaste stabili negli ultimi 4 anni, il che suggerisce che la Delta non abbia avuto la possibilità di incrementare le vendite negli Stati Uniti. Qualora ciò fosse stato possibile, la Delta avrebbe già provveduto a farlo al fine di trarre vantaggio sia dai prezzi più elevati praticati sul mercato statunitense, sia delle maggiori economie di scala derivanti dalla produzione di quantitativi maggiori.
- (38) Le vendite della Delta sul mercato asiatico sono state incentrate maggiormente sugli EMD di tipo carbonio-zinco. Le vendite della Delta in Asia rappresentano il 50% delle proprie vendite complessive di EMD di tipo carbonio-zinco. La Cina dispone sul mercato interno di produttori di EMD e le esportazioni della Delta in Cina realizzate durante il PIR hanno solamente riguardato un quantitativo molto modesto di EMD di tipo alcalino. Poiché le vendite all'esportazione di EMD in Giappone sono attualmente soggette a misure antidumping e dato che il Giappone dispone sul mercato interno di

produttori di EMD, è improbabile che questo mercato possa assorbire la capacità produttiva inutilizzata della Delta. Non si ritiene pertanto probabile che il mercato asiatico possa assorbire la capacità produttiva inutilizzata della Delta per quanto riguarda gli EMD di tipo alcalino.

- (39) In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha fatto osservare che la capacità produttiva inutilizzata della Delta era molto superiore rispetto a quella di cui sopra, indicando vari fattori a conferma di tale tesi. L'industria dell'Unione ha inoltre dichiarato che l'intera capacità produttiva inutilizzata della Delta potrebbe essere impiegata per produrre EMD di tipo alcalino di una qualità idonea alla vendita sul mercato dell'UE a prezzi di dumping.
- (40) L'industria dell'Unione ha inoltre affermato che le vendite all'esportazione della Delta negli Stati Uniti potrebbero plausibilmente diminuire nel prossimo futuro giacché un produttore statunitense aveva già annunciato aumenti della propria capacità produttiva ed è molto probabile che la domanda di EMD negli Stati Uniti accusi una flessione in seguito all'annuncio dell'uscita dal mercato di un utilizzatore di EMD. L'industria dell'Unione ha altresì affermato che le vendite all'esportazione dal Sud Africa negli Stati Uniti realizzate dopo la fine del periodo dell'inchiesta avevano già subito una diminuzione. Tutto ciò si tradurrebbe in quantitativi eccedenti di EMD di tipo alcalino potenzialmente a disposizione della Delta i quali verrebbero con ogni probabilità indirizzati al mercato dell'UE in caso di scadenza delle misure.
- (41) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha proceduto alla verifica dell'impianto, della capacità, e della capacità di produzione della Delta. La Commissione, come indicato precedentemente, ha effettuato i calcoli secondo il metodo previsionale, in particolare mediante la stima previsionale della suddivisione della produzione tra il tipo alcalino e quello carbonio-zinco in base all'impiego della sua capacità produttiva inutilizzata. Il ricorso al calcolo previsionale non ha impedito che dai calcoli risultasse comunque una considerevole capacità produttiva utilizzabile per produrre EMD di tipo alcalino nell'ottica del consumo nell'Unione del prodotto in esame.
- (42) Per quanto concerne l'argomentazione circa la probabile evoluzione delle vendite all'esportazione della Delta negli Stati Uniti, gli elementi di prova presentati alla Commissione suggeriscono che tali vendite potrebbero essere soggette a pressioni in caso di continuo aumento della capacità produttiva di EMD degli Stati Uniti e di continua diminuzione della domanda.
- (43) In seguito alla comunicazione delle conclusioni un utilizzatore ha sostenuto che la Delta possiede una bassa capacità produttiva inutilizzata poiché prima dell'imposizione delle misure deteneva una quota di mercato del 60-70%. Anche ricorrendo a calcoli previsionali, l'eventuale impiego della capacità produttiva inutilizzata della Delta in vendite all'esportazione nell'UE risulterebbe permettere alla Delta di aumentare in modo facile e considerevole la propria quota di mercato escludendo l'ipotesi di indirizzare all'Unione le vendite all'esportazione realizzate in altri paesi. Tale evoluzione potrebbe tradursi per la Delta in un ulteriore aumento della potenziale quota di mercato.

3.3. Attrazione del mercato dell'Unione e dei mercati di altri paesi terzi

- (44) La Delta dispone di un canale di vendita negli Stati Uniti consolidato e redditizio. Non sono inoltre emersi elementi di prova indicanti che reindirizzare deliberatamente vendite verso l'Unione sarebbe nell'interesse della società. La capacità produttiva inutilizzata rilevata nel corso dell'inchiesta o almeno una parte sostanziale di essa

potrebbe con ogni probabilità essere indirizzata unicamente verso il mercato dell'Unione non solo per i motivi indicati nei considerando precedenti, ma anche esso è uno tra i più ampi al mondo. Prima dell'imposizione delle misure antidumping in vigore, il mercato dell'Unione era inoltre molto attraente per la Delta in quanto deteneva una quota di mercato compresa tra il 60% e il 70%.

- (45) Se la Delta volesse competere a livello di prezzo con i produttori dell'Unione sarebbe costretta a diminuire i prezzi all'esportazione e a praticare quindi prezzi di dumping in modo da adeguarli a quelli praticati da un produttore dell'Unione durante il PIR. La Delta potrebbe inoltre reindirizzare le proprie vendite all'esportazione di EMD di tipo alcalino attualmente venduti a paesi terzi (diversi dagli USA) verso l'UE praticando prezzi di dumping visto che il mercato dell'Unione è più attraente rispetto ad altri mercati a causa delle sue dimensioni e dei prezzi in genere più elevati. Oltre a ciò, qualora la Delta dovesse in futuro ridurre le quantità di EMD esportati verso gli Stati Uniti, il mercato dell'UE sarebbe la più probabile destinazione di tali eccedenze.
- (46) In seguito alla comunicazione delle conclusioni la Delta ha fatto osservare che la sua politica dei prezzi sarebbe orientata alla vendita sul mercato dell'UE solo nel caso in cui riuscisse ad ottenere un prezzo remunerativo.
- (47) Potrebbe necessariamente non essere così, ma una vendita remunerativa può comunque risultare oggetto di dumping se il prezzo all'esportazione è inferiore al valore normale. In ogni caso, non sono state fornite prove a sostegno di tale dichiarazione poiché nel corso degli ultimi cinque anni la Delta non ha esportato nell'UE quantitativi significativi. L'industria dell'Unione ha inoltre affermato che la Delta ha venduto durante il PIR un quantitativo modesto di EMD al fine di mantenere la certificazione presso i clienti dell'UE.
- (48) La Delta ha altresì fatto osservare che il prezzo medio all'importazione nell'UE di EMD nel corso del 2012 era di 1 809 EUR/tm, cioè superiore al valore normale, il che dimostra, a suo avviso, che poteva fare concorrenza ad altri importatori senza praticare dumping.
- (49) In tale importo medio sono tuttavia comprese le vendite all'importazione realizzate negli USA a prezzi molto elevati e alcune vendite all'importazione realizzate in Cina a prezzi decisamente più inferiori. Non è stato possibile includere in tale confronto le importazioni dagli Stati Uniti perché il livello dei prezzi estremamente elevato (fino a tre o quattro volte quello dei prezzi normali praticati sul mercato dell'UE) ha sollevato dubbi sull'affidabilità di detti prezzi e/o del prodotto importato. Se la Delta volesse competere a livello di prezzi con le importazioni cinesi praticando un prezzo intorno ai 1 200 EUR/tm, risulterebbe quindi colpevole di dumping sul mercato europeo.
4. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping
- (50) Alla luce di quanto sopra vi è il rischio di una reiterazione del dumping qualora le misure dovessero scadere. Gli EMD di tipo alcalino sono il tipo di prodotto fabbricato dalla Delta che verrebbe più probabilmente venduto nell'Unione qualora scadessero le misure in quanto questo tipo di prodotto era già stato esportato in passato dalla stessa società. La maggior parte dell'attuale domanda nell'UE interessa inoltre gli EMD di tipo alcalino. L'inchiesta ha dimostrato che le vendite all'esportazione di EMD di tipo alcalino verso paesi come la Corea del Sud, la Cina e il Brasile erano state realizzate a prezzi di dumping, con margini di dumping compresi tra il 2% e il 21 %.
- (51) La capacità produttiva inutilizzata della Delta rappresenta altresì un volume considerevole rispetto ai consumi dell'Unione durante il PIR. Se questa capacità

venisse utilizzata per esportare verso l'Unione e competere a livello di prezzi con i produttori dell'Unione oppure con i principali esportatori dai paesi terzi, sussiste un rischio che tali esportazioni avvengano a prezzi di dumping.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (52) Durante il PIR il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da due produttori, la THA e la Cegasa, le quali hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Nell'inchiesta iniziale la Cegasa, che a quel tempo non produceva per il libero mercato ma solo per uso vincolato, non era un denunziante e non aveva collaborato all'inchiesta pur non manifestando opposizione.
- (53) In seguito alla comunicazione delle conclusioni una parte interessata ha messo in discussione l'ammissibilità della società Cegasa in qualità di richiedente nell'ambito del riesame in previsione della scadenza poiché essa non faceva parte dei denunzianti dell'inchiesta iniziale ed inoltre non produceva per il libero mercato cosicché all'epoca dei fatti non subiva alcun pregiudizio. L'argomentazione è stata respinta poiché la richiesta di riesame in previsione della scadenza deve essere presentata da o per conto dei produttori dell'Unione ma non necessariamente (unicamente) dai denunzianti originali.
- (54) In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base i due produttori dell'Unione rappresentano la produzione complessiva di EMD nell'UE e costituiscono "l'industria dell'Unione".
- (55) Data la cooperazione dell'intera industria dell'Unione tutti gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti a livello microeconomico ai fini dell'analisi del pregiudizio. A fini di riservatezza tutti i dati sono presentati in forma indicizzata o sotto forma di gamma.

E. SITUAZIONE NEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumi nel mercato dell'Unione

- (56) Il consumo dell'Unione è stato determinato in base ai seguenti elementi (i) i volumi verificati delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, (ii) i volumi verificati delle importazioni dall'unico produttore sudafricano e, (iii) le importazioni da altri paesi secondo i dati Eurostat.
- (57) Il consumo di EMD dell'Unione è rimasto stabile tra il 2009 ed il PIR. Nel 2010 e nel 2011 è aumentato per poi nel 2012 tornare ai livelli del 2009.

Tabella 1

	2009	2010	2011	PIR
Indice (2009 = 100)	100	102	108	100

2. Importazioni dal Sud Africa

2.1. Volume e quota di mercato

- (58) In seguito all'imposizione dei dazi le importazioni dal Sud Africa sono praticamente cessate.

Tabella 2

	2009	2010	2011	PIR

Volume delle importazioni dal Sud Africa soggette alle misure	100	2	3	1
Quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa soggette alle misure	100	2	4	1

2.2. Prezzi e sottoquotazione

- (59) Il quantitativo molto modesto di EMD dal Sud Africa venduti nell'Unione durante il PIR non ha determinato alcuna sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione. In ragione del loro volume molto modesto tali vendite non possono tuttavia essere fatte pienamente valere al fine di trarre conclusioni significative.
- (60) È stato inoltre effettuato un confronto tra i prezzi degli EMD prodotti e venduti dall'industria dell'Unione e quelli degli EMD prodotti dal Sud Africa e venduti al resto del mondo nel quadro di due ipotesi: includendo o escludendo le vendite realizzate negli Stati Uniti. La seconda ipotesi è connessa alla particolare situazione del mercato statunitense, caratterizzato da prezzi molto elevati rispetto a quelli praticati dalla Delta per le esportazioni in altri paesi (si vedano i considerando precedenti).
- (61) Dal confronto è risultato che nel primo caso (includendo nell'analisi le vendite negli Stati Uniti) le vendite realizzate dal Sud Africa nel resto del mondo durante il PIR non avevano determinato sottoquotazione dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, mentre nel secondo caso (escludendo le vendite negli Stati Uniti) le stesse avevano determinato una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione del 5%. Escludendo le vendite all'esportazione negli Stati Uniti inoltre i prezzi all'esportazione praticati dalla Delta risultavano configurare un sottocosto rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (62) In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha ribadito che i prezzi praticati dalla Delta nei confronti degli Stati Uniti non erano rappresentativi della sua futura politica di prezzi nei confronti dell'UE e che a causa di differenze strutturali tra il mercato dell'UE e quello statunitense non si deve tener conto di tali prezzi. La Delta ha d'altro canto ribadito che per quanto riguarda gli EMD il mercato statunitense è un mercato maturo in cui i produttori interni e i gli importatori sono in libera concorrenza e vi operano molti utilizzatori, compresi quelli già presenti nell'UE. Le vendite della Delta negli Stati Uniti non vanno pertanto escluse. La Delta ha inoltre ritenuto che ai fini di calcolo delle vendite sottocosto la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare l'obiettivo di profitto conseguito dall'industria dell'Unione in assenza di importazioni oggetto di dumping nell'inchiesta iniziale.
- (63) Nel caso in oggetto, in cui le importazioni dal paese interessato sono praticamente cessate dopo l'imposizione delle misure iniziali, l'autorità inquirente è tenuta a condurre un'analisi previsionale basata su una serie di ipotesi adeguate, quali il probabile prezzo a cui la Delta venderebbe gli EMD nell'Unione qualora dovessero scadere le misure antidumping in vigore.
- (64) È incontestabile che ciascun mercato di EMD (USA, UE, Asia) sia diverso e che i produttori di EMD applichino differenti strategie di prezzo in funzione non solo dei propri costi di produzione ma anche della capacità produttiva del paese destinatario, della necessità di (ri)conquistare quote di mercato e delle condizioni di concorrenza a livello locale. È altresì incontestabile che la Delta stia vendendo gli EMD sul mercato statunitense a prezzi notevolmente superiori rispetto a quelli praticati su altri mercati.

Si ritiene pertanto che in futuro i prezzi della Delta praticati nell'UE non saranno determinati dai prezzi attualmente praticati nei confronti degli Stati Uniti ma dipenderanno dalle specifiche condizioni e realtà del mercato dell'UE.

- (65) Nel documento di comunicazione delle conclusioni il valore normale calcolato è stato confrontato ai fini di calcolo del dumping solo con i prezzi di vendita degli EMD di tipo alcalino praticati dalla Delta sui vari mercati, mentre per il calcolo della sottoquotazione si è tenuto conto anche dei prezzi di vendita di un tipo EMD carbonio-zinco praticati da detta società. In seguito alla comunicazione delle conclusioni l'industria dell'Unione ha osservato che per il calcolo del dumping e del pregiudizio occorre tenere conto di tutte le vendite di EMD di tipo alcalino e di tipo carbonio-zinco realizzate dalla Delta. La Delta ha invece sostenuto che poiché la stragrande maggioranza del consumo dell'Unione e le esportazioni della Delta nell'Unione riguardano unicamente gli EMD di tipo alcalino, le vendite di EMD di tipo carbonio-zinco non vanno in nessun caso prese in considerazione.
- (66) La Commissione è giunta alla conclusione che entrambi i tipi di EMD vadano presi in considerazione sia per il calcolo del pregiudizio che per quello del dumping per i seguenti motivi principali. In primo luogo, come già indicato in precedenza, anche nell'Unione esiste un mercato e di conseguenza una domanda per gli EMD di tipo carbonio-zinco, benché inferiore a quella del mercato degli EMD di tipo alcalino, e tale mercato potrebbe rivelarsi di interesse anche per le esportazioni della Delta nell'Unione. In secondo luogo, gli EMD di tipo alcalino e di tipo carbonio-zinco sono fabbricati nello stesso impianto e nella stessa linea di produzione impiegando la stessa materia prima e lo stesso processo di produzione. A seconda della configurazione dei parametri per il processo di elettrolisi (densità di corrente, temperatura, concentrazione di elettroliti, ecc.), i produttori di EMD possono scegliere quale dei due tipi di EMD produrre. Risulta pertanto più adeguato calcolare la sottoquotazione confrontando i prezzi medi all'esportazione degli EMD della Delta (sia quelli di tipo alcalino che di tipo carbonio-zinco) con il prezzo medio di vendita degli EMD (di entrambi i tipi) dei produttori dell'Unione.
- (67) Per quanto concerne l'analisi delle vendite sottocosto la Commissione ha utilizzato come riferimento l'obiettivo di profitto conseguito dall'industria dell'Unione in assenza di importazioni oggetto di dumping nell'ambito dell'inchiesta iniziale, il quale corrisponde al profitto che un'industria ad alta intensità di capitale come quella della produzione di EMD si prefigge di conseguire in condizioni concorrenziali normali. L'adeguatezza dell'obiettivo di profitto è tuttavia irrilevante nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione anzi riconosce che non si è verificata alcuna persistenza del dumping e quindi non si è nemmeno verificata una persistenza del pregiudizio a causa della sottoquotazione. L'analisi è pertanto di carattere previsionale ed è finalizzata a prevedere il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di un'eventuale reiterazione del dumping.
- (68) La Delta ha affermato che i costi incorsi dopo l'importazione risultano sottostimati dal momento che non è stato tenuto conto del costo della consegna del prodotto dal porto di Anversa ai clienti.
- (69) La Commissione ha tuttavia confrontato i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione con quelli degli esportatori a livello franco frontiera dell'Unione per cui i costi successivi all'importazione riguardano unicamente il trattamento e il controllo ma non i costi di trasporto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3. Importazioni da altri paesi terzi

- (70) La seguente tabella riporta l'andamento delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo considerato, in termini di volume, di quota di mercato e del prezzo medio di dette importazioni.

Tabella 3

	2009	2010	2011	PIR
Volume delle importazioni da altri paesi (tonnellate)	5 000 – 10 000	10 000 – 15 000	5 000 – 10 000	5 000 – 10 000
Indice 2009 = 100	100	113	92	88
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi	25% - 30%	30 % - 35 %	20 % - 25 %	20 % - 25 %
Volume delle importazioni da altri paesi (EUR)	10m -15m	15m-20m	10m-15 m	10m -15m
Indice 2009 = 100	100	113	93	102
Prezzo delle importazioni (EUR/t)	1 566	1 572	1 590	1 809

Fonte: Eurostat

- (71) Il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi è diminuito durante il periodo considerato. I prezzi di dette importazioni sono superiori al livello medio dei prezzi praticati durante il PIR dall'industria dell'Unione e dalla Delta su altri mercati esclusi gli Stati Uniti. Il valore di cui sopra pari a 1 809 EUR per tonnellata rappresenta una media di prezzi all'importazione tra loro molto diversi che vanno dai bassi prezzi all'importazione praticati dalla Cina a quelli molto elevati praticati dagli Stati Uniti. I livelli di prezzo all'importazione dagli Stati Uniti registrati sono nella fattispecie eccessivamente elevati rispetto ad altre fasce di prezzi praticati dai produttori dell'Unione, dalla Delta e da altri esportatori a un punto tale da non poter essere fatti pienamente valere ai fini dell'analisi. Tale media non può pertanto di per sé essere considerata come un prezzo di riferimento per le future importazioni dal Sud Africa. La Delta non sarebbe in concorrenza di prezzo con le importazioni dagli Stati Uniti bensì con i prezzi dell'industria dell'Unione.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (72) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono stati esaminati tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

(a) Produzione

- (73) Tra il 2009 e il PIR la produzione dell'Unione è aumentata del 6%. Più precisamente si è registrato un aumento di 7 punti percentuali tra il 2009 e il 2011, e una diminuzione di un punto durante il PIR.

Tabella 4

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	102	107	106

: risposte al questionario, domanda di riesame.

(b) Capacità di produzione e utilizzo della capacità

- (74) La capacità di produzione dei produttori dell'Unione è aumentata del 9% nel corso del periodo considerato soprattutto a causa di miglioramenti di lieve entità apportati al processo di produzione (ossia nessun investimento ingente in nuovi impianti o attrezzature).
- (75) Poiché l'incremento della capacità è stato maggiore rispetto all'incremento della produzione, l'utilizzo della capacità è diminuita di 3 punti percentuali.

Tabella 5

	2009	2010	2011	PIR
Capacità di produzione Indice 2009 = 100	100	103	108	109
Utilizzo della capacità Indice 2009=100	100	99	99	97

: risposte al questionario, domanda di riesame.

(c) Rimanenze

- (76) Il volume delle rimanenze è rimasto stabile nel periodo considerato, è diminuito nel 2011 per poi ritornare ai livelli del 2009 durante il PIR.

Tabella 6

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	103	86	100

Fonte: risposte al questionario.

(d) Volume delle vendite

- (77) Tra il 2009 e il PIR il volume delle vendite realizzate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è aumentato del 10%. Nel 2011 è aumentato del 20% rispetto al 2009 per poi diminuire bruscamente di 10 punti percentuali durante il PIR.

Tabella 7

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	103	120	110

: risposte al questionario, domanda di riesame.

(e) Quota di mercato

- (78) Tra il 2009 e il PIR i produttori dell'Unione hanno ampliato la propria quota di mercato di 10 punti percentuali. Tale aumento della quota di mercato è dovuto alla diminuzione della quota di mercato delle importazioni nell'Unione europea.

Tabella 8

	2009	2010	2011	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	65% - 70%	65% - 70%	75% - 80%	75% - 80%
Indice 2009 = 100	100	101	111	110

: risposte al questionario, domanda di riesame e dati Eurostat.

(f) Crescita

- (79) Il consumo nell'Unione è rimasto stabile tra il 2009 e il PIR come indicato sopra nella tabella 1. Tutti gli altri indicatori non mostrano una crescita significativa nel mercato dell'Unione per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame.

(g) Occupazione

- (80) Tra il 2009 e il PIR il livello occupazionale dell'industria dell'Unione ha registrato un calo di 9 punti percentuali.

Tabella 9

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	91	90	91

: risposte al questionario, domanda di riesame.

(h) Produttività

- (81) Nel periodo considerato la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 18%, il che indica che la produzione è aumentata del 6% mentre i livelli occupazionali sono diminuiti del 9%. Tale situazione è particolarmente evidente nel 2011, anno in cui la produzione è aumentata mentre il livello occupazionale è continuato a diminuire e la produttività era superiore di 20 punti percentuali rispetto al 2009.

Tabella 10

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	112	120	118

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame.

(i) Fattori che incidono sui prezzi di vendita

- (82) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito dell'11% tra il 2009 e il PIR.

Tabella 11

	2009	2010	2011	PIR

Indice 2009 = 100	100	95	93	89
-------------------	-----	----	----	----

: risposte al questionario, domanda di riesame.

- (j) Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping
- (83) Poiché le importazioni dal Sud Africa sono praticamente cessate dopo l'imposizione delle misure antidumping in vigore, non è possibile valutare l'entità dei margini di dumping. Alla luce degli indicatori economici fondamentali di cui sopra e nel seguito l'industria dell'Unione risulta tuttavia versare ancora in una situazione fragile e vulnerabile.
- (k) Salari
- (84) Sebbene il costo totale del lavoro sia diminuito, il costo medio della manodopera è aumentato nel corso del periodo considerato a causa della riduzione della forza lavoro complessiva.

Tabella 12

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	102	103	103

Fonte: risposte al questionario.

- (l) Redditività e utile sul capitale investito
- (85) Nel periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti realizzate dall'industria dell'Unione, espressa in percentuale di vendite nette, si è dimezzata nel periodo compreso tra il 2009 e il PIR. La redditività durante il PIR è significativamente inferiore all'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta iniziale e pari al livello di profitto realizzato dall'industria dell'Unione in assenza di dumping pregiudizievole.
- (86) L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito in linee generali lo stesso andamento della redditività.

Tabella 13

	2009	2010	2011	PIR
Redditività dell'industria dell'Unione	5% -10%	5 % - 10 %	5 % - 10 %	0 % - 5 %
Indice 2009 = 100	100	63	63	50
Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)	15% - 20%	5% - 10%	10% - 15%	5% - 10%
Indice 2009 = 100	100	64	84	51

Fonte: risposte al questionario.

(m) Flusso di cassa e capacità di raccolta capitali

- (87) Il flusso di cassa derivante da attività operative è diminuito in misura notevole nel periodo considerato pur rimanendo positivo ad eccezione dell'anno 2010.

Tabella 14

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	- 34	71	10

Fonte: risposte al questionario.

- (88) Sebbene non vi siano indicazioni su eventuali difficoltà riscontrabili dall'industria dell'Unione qualora avesse tentato di raccogliere capitali, non sono stati registrati investimenti significativi durante il periodo considerato per cui l'industria dell'Unione non risulta essere stata messa alla prova.

(n) Investimenti

- (89) Nel periodo compreso tra il 2009 e il PIR gli investimenti annui dei produttori dell'Unione a favore della produzione del prodotto simile si sono dimezzati. Più precisamente, essi sono diminuiti nel 2010 per poi aumentare nel 2011 ed infine diminuire durante il PIR. Il forte calo degli investimenti osservato tra il 2011 e il PIR può essere in parte dovuto al fatto che durante il periodo considerato l'industria dell'Unione aveva già realizzato i principali investimenti necessari previsti.

Tabella 15

	2009	2010	2011	PIR
Indice 2009 = 100	100	45	115	52

Fonte: Risposte al questionario.

5. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (90) Dall'analisi degli indicatori economici risulta un aumento della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione nel periodo considerato. L'aumento in termini di quantità rilevato, di per sé non significativo, va tuttavia visto nel quadro dell'aumento della capacità produttiva e della flessione dei prezzi di vendita che hanno condotto alla contrazione dell'utilizzo della capacità dei produttori dell'Unione e del prezzo di vendita unitario rispettivamente di 3 e 11 punti percentuali.
- (91) La situazione economica dell'industria dell'Unione ha nel contempo registrato un peggioramento in termini di redditività, utile sul capitale investito, occupazione e flusso di cassa. La redditività, un importante indicatore della situazione dell'industria dell'Unione, risulta in particolar modo ancora molto inferiore all'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta iniziale. L'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti prodotti da precedenti pratiche di dumping, risulta ancora fragile e pertanto molto vulnerabile a qualsiasi reiterazione di importazioni oggetto di dumping. Nel corso degli anni i prezzi medi di vendita hanno registrato una diminuzione e con ogni probabilità continueranno a diminuire qualora abbiano di nuovo luogo importazioni oggetto di dumping provenienti dal Sud Africa, le quali acuirebbero così la situazione già fragile dell'industria dell'Unione.

- (92) In seguito alla comunicazione delle conclusioni alcune parti interessate hanno affermato che l'attuale situazione fragile e vulnerabile dell'industria dell'Unione non era dovuta ad importazioni oggetto di dumping dal Sud Africa o agli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (93) Esse hanno fatto notare che le tendenze degli indicatori economici fondamentali di cui sopra hanno riguardato un periodo (dal 2009 alla fine del PIR) in cui: (i) le misure antidumping iniziali erano già in vigore da un po' di tempo; (ii) le importazioni dal Sud Africa erano praticamente cessate; e (iii) un nuovo operatore (la Cegasa) era entrato nel libero mercato dell'Unione. Le parti interessate hanno analizzato separatamente anziché congiuntamente gli indicatori economici di ciascuno dei due produttori dell'Unione e hanno concluso che l'industria dell'Unione versa in una situazione difficile a causa della recente concorrenza interna tra gli unici due produttori dell'Unione presenti sul mercato.
- (94) Tali parti interessate hanno nella fattispecie affermato che la Commissione non aveva riconosciuto i cambiamenti fondamentali avvenuti all'interno dell'Unione a partire dal 2009. Esse hanno osservato che in seguito all'imposizione delle misure antidumping in vigore gli indicatori economici relativi all'iniziale e unico denunziante (la THA) avevano registrato un notevole miglioramento, eliminando in tal modo tutti gli effetti negativi delle pratiche di dumping verificatesi in passato. Successivamente, l'altro produttore dell'Unione, la Cegasa, che in precedenza fabbricava EMD destinati solo a uso vincolato, ha delocalizzato i propri impianti di produzioni di batterie al di fuori dell'Unione. La Cegasa ha di conseguenza immesso sul libero mercato un quantitativo significativo di EMD a basso prezzo, entrando quindi in concorrenza con l'unico altro produttore dell'Unione ed esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi, sull'utilizzo della capacità e sulla redditività.
- (95) Nel documento di comunicazione delle conclusioni la Commissione aveva già riconosciuto il cambiamento di assetto dell'industria dell'Unione rispetto all'inchiesta iniziale. Tale cambiamento si è rivelato un'evoluzione positiva segno di un mercato aperto e di un maggiore livello concorrenziale tra i vari operatori nell'ambito delle importazioni.
- (96) La Commissione concorda inoltre che in tali circostanze e soprattutto in assenza di importazioni dal Sud Africa l'attuale stato dell'industria dell'Unione non può essere dovuto al dumping operato dal Sud Africa né va etichettato come "persistenza del pregiudizio".
- (97) La Commissione ha esaminato le tendenze aggregate dei due produttori dell'Unione dal 2009 e ha concluso che i principali indicatori economici non sono favorevoli e che l'industria dell'Unione è fragile e vulnerabile. È evidente che in assenza di importazioni dal Sud Africa la causa non può risiedere nelle pratiche di dumping della Delta. In un riesame in previsione della scadenza incentrato sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure, il dumping, il pregiudizio e il nesso di causalità durante il PIR non sono tuttavia i fattori determinanti dell'analisi.
- (98) La Commissione conclude che l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione fragile e vulnerabile, e la sua redditività è ben lontana dai livelli prevedibili per tale industria ad alta intensità di capitale. Un confronto con l'inchiesta iniziale può essere accordato soltanto per un produttore dell'Unione poiché il secondo non aveva realizzato in quel momento vendite sul libero mercato dell'Unione. Per tale produttore

dell'Unione i profitti conseguiti durante il PIR sono stati nettamente inferiori a quelli constatati nell'ambito dell'inchiesta iniziale in assenza di importazioni in dumping.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di scadenza delle misure
- (99) L'unico produttore di EMD noto del Sud Africa (Delta) dispone di una capacità produttiva inutilizzata e di un potenziale di ripresa delle esportazioni nel mercato dell'Unione notevoli. Durante il periodo iniziale considerato (dal 2002 al 2005/2006) la quota di mercato detenuta dalla società Delta aveva registrato un forte aumento, passando da circa 30-40% al 60-70%. La Delta ha quindi già mostrato di essere in grado di aumentare rapidamente i volumi delle esportazioni nell'Unione.
 - (100) Durante il PIR i prezzi CIF all'esportazione della Delta praticati nei confronti degli altri mercati, ad eccezione degli Stati Uniti, e riguardanti tutti i tipi di EMD, erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, i quali sono stati spiazzati da tali prezzi. Prezzi più bassi su altri mercati potrebbero incentivare la Delta a indirizzare tali esportazioni al mercato dell'UE in caso di scadenza delle misure.
 - (101) Data la capacità inutilizzata rilevata durante l'inchiesta e la saturazione degli altri mercati di esportazione associata all'interesse che presenta il mercato dell'Unione, la Delta tenterebbe con ogni probabilità di recuperare la sua quota di mercato sostanziale nell'Unione persa in seguito all'imposizione delle misure in vigore. Per riguadagnare la quota di mercato la Delta dovrebbe, come già riferito sopra, esportare a prezzi di dumping. In mancanza di dazi antidumping sulle importazioni di EMD originari del Sud Africa l'eventuale aumento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping eserciterebbe di conseguenza una pressione ancora più forte sui prezzi dell'industria dell'Unione e arrecherebbe un pregiudizio notevole.
2. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio
- (102) L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dal Sud Africa, che si tradurrebbe in una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione e in un aggravamento della situazione economica. L'abrogazione delle misure nei confronti del Sud Africa comporterebbe quindi una reiterazione del pregiudizio quale conseguenza dell'eventuale peggioramento della già fragile e vulnerabile situazione in cui risulta versare l'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Introduzione
- (103) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti del Sud Africa fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi delle varie parti in causa.
 - (104) In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni.
 - (105) Nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che prendere le misure in oggetto non risultasse contrario all'interesse dell'Unione. Poiché condotta in forma di riesame, la presente inchiesta analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, il che

consente di valutare gli impatti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(106) Nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole la Commissione ha esaminato l'eventuale sussistenza di validi motivi che indurrebbero a concludere che il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni di EMD originari del Sud Africa non sia nell'interesse dell'Unione.

2. Interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione

(107) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito l'arrivo nell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione versa ancora in una situazione fragile e vulnerabile, come confermato dall'andamento negativo di alcuni principali indicatori di pregiudizio.

(108) In caso di scadenza delle misure si prevede che l'attuale situazione dell'industria dell'Unione continui a deteriorarsi ulteriormente a causa dell'eventuale afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal Sud Africa. Tale afflusso potrebbe comportare, tra l'altro, una perdita di quote di mercato, un calo del prezzo di vendita, una diminuzione dell'utilizzo della capacità e, in generale, un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(109) Risulta pertanto chiaro che mantenere le misure antidumping nei confronti del Sud Africa non sia contrario all'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori

(110) Nell'inchiesta iniziale era stato accertato che l'imposizione delle misure non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori dell'Unione. Nessun operatore commerciale/importatore ha collaborato all'attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi atti a provare che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si può ritenere che il mantenimento delle misure non inciderà in maniera significativa sugli importatori dell'Unione.

4. Interesse degli utilizzatori

(111) Sono stati contattati tutti gli utilizzatori di EMD (impiegati dai produttori di batterie come materia prima) noti dell'Unione. Sono pervenute risposte da due società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. Nell'inchiesta iniziale altri due produttori di batterie avevano collaborato opponendosi all'imposizione delle misure.

(112) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha spiegato la difficile situazione economica in cui versano i produttori di batterie dell'Unione a causa della pressione al ribasso esercitata sui prezzi dai loro principali clienti (dettaglianti) e il conseguente rischio di perdita di posti di lavoro. Esso non ha tuttavia potuto fornire alcuna spiegazione o argomentazione circa la misura e i motivi per cui la cessazione delle misure nei confronti delle importazioni di EMD dal Sud Africa migliorerebbe la situazione.

(113) Gli EMD rappresentano solo il 10-15% del costo totale della produzione di batterie. Tale quota ha registrato una diminuzione rispetto all'inchiesta iniziale. Inoltre, in seguito all'imposizione delle misure il prezzo medio di vendita degli EMD nell'Unione è in realtà diminuito. Non sono state effettivamente fornite prove del fatto che il mantenimento delle misure in vigore avrebbe ripercussioni significative sui costi di produzione di batterie sostenuti dai produttori.

- (114) In mancanza di tali elementi di prova la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non inciderebbe indebitamente sugli utilizzatori di EMD.
- (115) In seguito alla comunicazione delle conclusioni lo stesso utilizzatore ha contestato la valutazione della situazione da parte della Commissione e ha osservato che in seguito all'imposizione delle misure è venuta meno una fonte di EMD di buona qualità, i prezzi della produzione di EMD sono aumentati e, anche se questi rappresentano solo il 10-15% dei costi di produzione, l'impatto sulla già modesta redditività dei produttori di batterie dell'UE è notevole.
- (116) Nonostante l'argomentazione gli elementi di prova contenuti nel fascicolo indicano che la scelta dell'utilizzatore di non servirsi degli EMD della Delta non era connessa all'istituzione dei dazi antidumping e che la minaccia nei confronti della redditività e dei posti di lavoro dell'utilizzatore non risiede nell'aumento dei prezzi degli EMD bensì nella pressione al ribasso sui prezzi esercitata dai loro principali clienti (distributori multinazionali dotati di un notevole potere d'acquisto) e dai produttori cinesi di batterie.
- (117) Lo stesso utilizzatore di EMD ha osservato che le misure non vanno mantenute poiché l'inchiesta ha accertato l'assenza di dumping nei confronti dell'UE durante il PIR e di alcun rischio di reiterazione del dumping sarebbe modesta perché la quota di mercato della Delta qualora tutta la sua capacità produttiva inutilizzata venisse diretta verso l'Unione.
- (118) Tale argomentazione è stata respinta in quanto la potenziale quota di mercato della Delta sarebbe evidentemente considerevole e dette esportazioni verso l'Unione verrebbero probabilmente realizzate a prezzi di dumping.

5. Sviluppi futuri

- (119) Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i denunzianti hanno affermato che in caso di un futuro aumento della domanda di auto elettriche nell'UE si verificherebbe un aumento a monte della domanda di EMD, considerati la materia prima più frequentemente impiegata nella produzione di litio-ossido di manganese (LOM) che a sua volta agisce da materiale catodico per le batterie agli ioni di litio (BIL) ricaricabili impiegate in molti modelli di veicoli elettrici. Essi sostengono che, qualora si verificasse di nuovo un pregiudizio decorrente da importazioni dal Sud Africa, l'industria dell'Unione di EMD potrebbe venir meno e non essere quindi in grado di sopperire al fabbisogno di tale eventuale domanda di nuove tecnologie.
- (120) L'inchiesta non ha riscontrato elementi di prova risolutivi a sostegno o meno dell'argomentazione secondo cui qualsiasi futura evoluzione del settore delle auto elettriche produrrebbe ripercussioni di rilievo sull'industria degli EMD e sulla loro domanda. È tuttavia noto che l'industria dell'Unione sta testando la fattibilità della fabbricazione di LMO per mezzo di EMD, la capacità di acquisizione del know-how e delle attrezzature necessarie per la produzione in futuro, e sta altresì partecipando ad una serie di progetti finanziati dall'UE relativi alla ricerca e allo sviluppo di batterie agli ioni di litio.
- (121) In seguito alla comunicazione delle conclusioni detta questione è stata brevemente menzionata da alcune delle parti interessate ma anche in questo caso non sono stati forniti elementi di prova decisivi sul possibile impatto di futuri sviluppi nel settore delle auto elettriche nell'Unione e/o in altri mercati sul prodotto interessato.

6. Conclusione sull'interesse dell'Unione

- (122) Dati gli elementi di prova di cui sopra non risultano sussistere motivi convincenti contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.
- (123) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di biossidi di manganese elettrolitici originari del Sud Africa vanno pertanto mantenute per un periodo supplementare di cinque anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (vale a dire, biossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sud Africa.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Delta E.M.D. (Pty) Ltd.	17,1%	A828
Tutte le altre società	17,1%	A999

3. Salvo altrimenti disposto si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente